COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 62)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA

OGGETTO: Svolgimento lavoro di pubblica utilità ai sensi della Sentenza n. 859/2017 emessa dal Tribunale di Milano.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 09.10.2012, esecutiva, è stata approvata la Convenzione con il Tribunale di Milano per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, del D.M. 26/03/2001 e degli artt. 186 e 187 C.d.S.;

VISTA la disponibilità manifestata dal Sig Omissis, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso questo Comune;

CONSIDERATO che le attività da svolgere presso l'ente sono indicate nell'art. 1 della Convenzione e che il citato lavoratore, convocato per un colloquio in data 04/11/2016 è stato dichiarato idoneo allo svolgimento delle seguenti attività:

- interventi di pulizia straordinaria presso aree pubbliche (piazze, parcheggi, ecc.);
- interventi di pulizia straordinaria presso aree a verde (parchi, aiuole, ecc.);
- syuotamento cestini nelle strade e aree a verde:

DATO atto che è stato concordato il seguente orario lavorativo di massima: il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un totale di n. 4 ore settimanali;

PRESO atto che il Giudice del Tribunale di Milano, all'udienza del 06/04/2017 ha accolto la richiesta di patteggiamento formulata dalle parti e condannato lo stesso allo svolgimento di n. 11 giorni (pari a n. 22 ore) di L.P.U. da eseguirsi presso il Comune di Pogliano Milanese, come da disponibilità depositata presso il Tribunale medesimo;

RITENUTO di poter avviare al lavoro di pubblica utilità il predetto lavoratore, che dovrà svolgere le attività indicate all'art. 1 della Convenzione, sotto la vigilanza della Responsabile dell'Area LL.PP. Arch. Giovanna Frediani, che verificherà la corretta esecuzione dei compiti impartiti;

DATO atto che questo comune ha rispettato i seguenti vincoli:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli Artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ha rispettato il patto di stabilità nell'esercizio 2016;
- ha ridotto la spesa di personale rispetto al triennio 2011-2012-2013, come previsto dal comma 557 quater della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 144/2014;
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente è inferiore a quello previsto con Decreto del Ministro dell'Interno del 24/07/2014, per il triennio 2014/2016 per gli enti in condizione di dissesto (40 dipendenti / n. 8387 abitanti al 31/12/2016 = 1/209);
- il rapporto spese di personale e entrate correnti è pari a 26,71%, come risulta dai dati desunti dal Rendiconto 2016;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.03.2017 con cui è stato approvato il Bilancio 2017/2019;

DETERMINA

- 1) Avviare al lavoro di pubblica utilità il Sig. Omissis, per un totale di n. 22 ore, come stabilito dalla Sentenza n. 859/2017 in data 06/04/2017, emessa dal Giudice del Tribunale di Milano, da svolgersi nel periodo dal 05.09.2017 al 10.10.2017, salvo eventuali recuperi di ore non lavorate, da effettuarsi nel periodo successivo fino a completamento del monte ore dovuto.
- 2) Precisare che il predetto lavoratore dovrà svolgere le attività indicate all'art. 1 della Convenzione, e dovrà prestare la propria attività lavorativa per n. 22 ore complessive, sotto la vigilanza della Responsabile dell'Area LL.PP. Arch. Giovanna Frediani, che verificherà la corretta esecuzione dei compiti impartiti.
- 3) Dare atto che per l'attività svolta non sarà corrisposta alcuna retribuzione, in qualsiasi forma.
- 4) Assicurare il suddetto lavoratore contro gli infortuni e le malattie professionali connesse con lo svolgimento dell'attività lavorativa posizione 24811956-24 (aliquota 22 per mille), imputando la spesa presunta di Euro 10,00.- alla Missione 01.05.1.01/9051, ad oggetto: "Contributi INALI LSU" nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 5) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - Art. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 e art. 6, comma 1, del D.L. 65/89, convertito nella Legge 155/89, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge;
 - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

Pogliano Milanese, 26 luglio 2017

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.